

Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	2
ART. 1 - OGGETTO	2
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 - FINALITÀ.....	2
ART. 4 - DEFINIZIONI.....	2
TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 5 – ASPETTI GENERALI	3
ART. 6 – DISTANZE MINIME	3
ART. 7 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	4
ART. 8 - AREE DI SALVAGUARDIA.....	5
ART. 9 – OPERE DI CAPTAZIONE IN DISUSO	6
TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI	6
ART. 10 – OPERE DI CAPTAZIONE DI ACQUE AD USO POTABILE	7
ART. 11 – ZONE DESTINATE AD INTERVENTI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO.....	7
ART. 12 – ZONE SOGGETTE A STRUMENTI URBANISTICI DI ATTUAZIONE.....	7
ART. 13 - DEROGHE.....	7
TITOLO IV – PROCEDURA AMMINISTRATIVA	8
ART. 14 - PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI.....	8
ART. 15 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI	9
ART. 16 - RACCORDO CON ALTRI PROCEDIMENTI	9
ART. 17 – COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI.....	9
ART. 18 – APPROFONDIMENTO E RIPULITURA POZZI ESISTENTI	10
ART. 19 – SEGNALAZIONI DI VARIAZIONI	11
TITOLO V – NORME PER L’ESCAVAZIONE DI LAGHETTI E BACINI DI RACCOLTA	11
ART. 20 – NORME GENERALI	11
TITOLO VI – CONTROLLI E SANZIONI	11
ART. 21 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO	11
ART. 22 – RESPONSABILITÀ.....	12
ART. 23 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E MISURE DI RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ	12
ART. 24 - NORME FINALI	13

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità per la realizzazione di opere di ricerca, captazione e l'estrazione delle risorse idriche sotterranee, non minerali e termali (L.R. 86/94), che vengono captate mediante pozzi, sorgenti e scavi nel territorio comunale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i soggetti pubblici e privati nell'ambito del territorio del Comune di Cortona.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente Regolamento è adottato al fine di:
 - a) tutelare la risorsa idrica sotterranea da un punto di vista quali-quantitativo;
 - b) tutelare gli interessi pubblici connessi alla disciplina della materia della tutela delle acque;
 - c) ottimizzare gli adempimenti a carico dell'ufficio titolare della procedura.

Art. 4 - Definizioni

1. *“acque sotterranee”*: le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;
2. *“uso domestico”*: gli usi che portano alla classificazione di un pozzo come domestico sono solo ed esclusivamente i seguenti:
 - a. Consumo umano: l'acqua viene utilizzata dal proprietario del terreno su cui insiste il pozzo, ovvero da terzi, per l'uso potabile, o igienico-sanitario (in assenza di una rete acquedottistica).
 - b. Annaffiamento di giardini e orti: utilizzazione di acqua destinata all'innaffiamento di orti e giardini, inservienti direttamente al proprietario e alla sua famiglia;
 - c. abbeveraggio di animali da cortile e/o bestiame: gli animali allevati devono essere solo ed esclusivamente destinati a soddisfare le esigenze del proprietario del terreno su cui esiste il pozzo e quelle del suo nucleo familiare, escludendo tassativamente qualsiasi attività tesa alla commercializzazione degli animali e dei loro derivati.
3. *“uso domestico potabile”*: l'acqua viene sfruttata dal proprietario del terreno su cui insiste il pozzo, ovvero altro da utilizzatore autorizzato, per l'uso potabile, o igienico-sanitario (in assenza di una rete acquedottistica) del nucleo familiare (non sono assimilabili a uso domestico le acque destinate ai consumi umani relativi ai complessi turistico-alberghieri, le industrie alimentari, casearie, le case di cura, le attività artigianali, e quanto assimilabile)
4. *“uso non domestico”*: non sono assimilabili a uso domestico le acque destinate ad impianti di condizionamento e a pompa di calore, alimentazione di piscine, parchi

acquatici, impianti ittici e di pesca sportiva e quanto assimilabile ad attività ricreative e sportive, tutti gli usi che soddisfano esigenze di attività produttive, e in genere tutti gli altri usi che risultano prevalenti e prioritari rispetto a usi domestici compresenti.

5. *“inizio lavori”*: inizio delle opere di scavo e/o perforazione;
6. *“fine lavori”*: messa in servizio dell’opera di captazione mediante allaccio della pompa di estrazione;

Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Aspetti generali

1. La realizzazione di un’opera di captazione delle acque sotterranee è subordinata all’analisi idrogeologica dell’area di intervento, anche attraverso la realizzazione o l’utilizzazione di specifiche campagne di indagini, in termini di valutazione dello stato quali-quantitativo della risorsa idrica sotterranea, della geometria, potenzialità e caratteristiche degli acquiferi, della presenza di centri di pericolo, della vulnerabilità degli acquiferi e degli effetti indotti.
2. La progettazione dell’opera di captazione dovrà essere compatibile con le informazioni e prescrizioni contenute nel Progetto di Piano dell’Autorità di Bacino del fiume Arno - Stralcio “Bilancio Idrico”, che contiene la mappatura relativa alle caratteristiche della risorsa idrica e dei fattori di inquinamento presenti sul territorio.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sovraordinata, il Comune si riserva, a mezzo di Provvedimento Dirigenziale, di individuare aree in cui sia vietata e/o specificatamente regolamentata la realizzazione di nuovi pozzi in conseguenza del rinvenimento di specifiche caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica sotterranea locale, anche per periodi di tempo definiti.
4. Il presente Regolamento prevede che la realizzazione di opere di captazione delle acque sotterranee di cui all’Art. 1 sia soggetta a preventiva Comunicazione di inizio lavori da depositare presso il Comune di Cortona (che provvederà ad inviarla immediatamente agli altri soggetti istituzionali interessati,(USL, soggetto gestore della risorsa idrica, ecc.).

Art. 6 – Distanze minime

1. Fermo restando che l’esecuzione dell’opera dovrà rispettare ogni normativa comprensiva quella in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08, essa deve essere realizzata rispettando le seguenti distanze minime:
 - a) 10 metri da edifici;
 - b) 10 metri da strade statali, regionali, provinciali, comunali, vicinali;
 - c) 10 metri da confini di proprietà;
 - d) 10 metri da pozzi neri a tenuta, fosse biologiche, fognature e condutture di trasporto di sostanze pericolose, punti di scarico di acque reflue;
 - e) 10 metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine di corsi d’acqua riportati nell’estratto catastale;
 - f) 25 m da stalle, concimaie, aree di stabulazione di bestiame e/o animali da cortile;
 - g) 30 m da serbatoi contenenti sostanze pericolose;
 - h) 30 m da condotte disperdenti per sub-irrigazione;
 - i) 50 m da pozzi disperdenti;

- j) 100 m da cimiteri;
- k) 200 m da discariche.

2. Nessuna opera di captazione potrà essere costruita all'interno di aree di rispetto cimiteriali;
3. Fino alla data di approvazione, ai sensi del D. Lgs. 152/06, dell'atto regionale di definizione delle aree di salvaguardia delle opere di presa di acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante pubblico acquedotto dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 200 m dalle opere di presa stesse, fatta salva l'applicazione del comma 4 lett. g) dell'Art. 94 del medesimo D. Lgs. 152/06.

Art. 7 – Caratteristiche costruttive

1. E' vietata la captazione simultanea con la stessa opera da acquiferi non comunicanti fra loro; gli attraversamenti praticati tra più acquiferi dovranno essere adeguatamente sigillati con materiali idonei ed indicati negli allegati tecnici.
2. Fermo restando che non è consentito l'emungimento dal livello acquifero superficiale che deve essere adeguatamente isolato dai sottostanti, la captazione da un acquifero multistrato, dove i livelli acquiferi diversi sono in collegamento fra di loro, deve essere documentata (attraverso indicazione della struttura idrogeologica) negli elaborati tecnici
3. L'emungimento da più livelli può essere ammesso se motivatamente giustificato dai fabbisogni e dalla potenzialità dell'acquifero.
4. I pozzi realizzati per qualsiasi tipo di approvvigionamento devono essere di tipo tubolare e l'emungimento deve avvenire, salvo casi particolari da rappresentare negli elaborati tecnici, mediante pompe di tipo sommerso, adeguatamente posizionate onde evitare fenomeni di cavitazione e problemi di caduta di efficienza delle opere di captazione.
5. Le tubazioni filtranti dovranno essere disposte esclusivamente in corrispondenza dell'acquifero che si intende emungere;
6. Il dreno dovrà essere posato in opera in maniera uniforme e dovrà avere una pezzatura adeguata alle caratteristiche dell'acquifero. Durante la messa in opera dovrà essere controllato il livello del dreno nell'intercapedine con un testimone in modo da evitare la formazione di vuoti o ponti.
7. Fino ad una profondità di almeno 10 metri dal piano campagna e comunque fino ad isolare completamente la falda superficiale dovrà essere cementata l'intercapedine del perforo-colonna di rivestimento. La cementazione dovrà essere realizzata con i materiali ed i modi che di volta in volta saranno indicati dal direttore dei Lavori in base alla litologia del terreno attraversato.
8. Nel caso vengano intercettati due o più acquiferi, al fine di preservare le condizioni di protezione naturale, è fatto obbligo di prevedere la realizzazione, nell'intercapedine tra perforo e rivestimento, di tamponi impermeabili in corrispondenza degli acquiclude di separazione. La cementazione dovrà essere realizzata con i materiali ed i modi che di volta in volta saranno indicati dal direttore dei Lavori in base alla litologia del terreno attraversato. I prodotti utilizzati dovranno possedere requisiti di qualità chimico/fisico e

batteriologico così come richiesto dal D. Lgs.152/06. La tamponatura dovrà essere realizzata in maniera uniforme, controllandone il livello nell'intercapedine con un testimone, in modo da evitare la formazione di vuoti o ponti.

9. La cementazione va comunque eseguita dopo la fase di spurgo onde evitare fenomeni di assestamento del perforo che portebbero compromettere l'efficienza della cementazione.
10. La cementazione, in ogni caso deve continuare in superficie. La parte superficiale dell'opera di presa deve essere contenuta in apposito pozzetto impermeabilizzato e sigillato realizzato in modo che non sia possibile la filtrazione di agenti inquinanti dalla superficie all'opera stessa, nel rispetto delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente.
11. Il boccapozzo deve essere di tipo stagno con flangia e controflangia per evitare l'accesso ad estranei o cadute in pozzo di materiale di qualunque tipo.
12. È assentita, senza ulteriore autorizzazione comunale la realizzazione di un manufatto per la protezione dell'opera, nel caso che questa non superi il volume di 2m^3 e altezza di 1,5m dal piano di campagna.
13. La condotta premente deve essere dotata di valvola di non ritorno, onde evitare travasi o ritorni di alcun genere nell'acquifero captato, e provvista di un rubinetto per il prelievo dei campioni.
14. Il pozzo dovrà essere dotato, sulle tubazioni in uscita, e prima di ogni derivazione, di un contatore per la misurazione dei quantitativi d'acqua prelevati di cui dovrà essere mantenuto il buono stato di funzionamento.
15. I residui di lavorazione, compreso il detrito estratto durante le operazioni di escavazione, dovranno essere trattati secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia; le aree di cantiere dovranno essere ripulite dai fanghi e/o dai residui depositati nel corso dei lavori e ripristinati allo stato originario.
16. Entro il 30 gennaio di ogni anno deve essere data comunicazione della lettura del contatore al Comune di Cortona secondo il modello di cui all'Allegato C del presente regolamento.

Art. 8 - Aree di salvaguardia

1. Per ciascuna opera dovranno essere definite specifiche aree di salvaguardia per garantire la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica sotterranea.
In particolare dovranno essere individuate la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto, nonché, all'interno di bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, la zona di protezione..
2. La zona di tutela assoluta è destinata esclusivamente all'installazione di opere di presa e di infrastrutture di servizio. Essa deve essere adeguatamente protetta allo scopo di garantire l'incolumità pubblica e la tutela igienico-sanitaria dell'acquifero, deve essere provvista di canalizzazione per il convogliamento verso aree esterne all'opera delle acque meteoriche e deve avere un raggio in ogni caso non inferiore a 5 m con centro nell'opera, fermo restando quanto disposto in materia di aree di salvaguardia delle

risorse idriche da destinare al consumo umano, in questo caso è individuata in 10 metri.

L'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione di rischio della risorsa. In essa sono vietate attività di qualsiasi genere.

3. Fermo restando quanto disposto in materia di aree di salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano, la zona di rispetto è delimitata in relazione alle risorse idriche da tutelare, in relazione sia all'utilizzo della risorsa, sia alle caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi presenti e sia alla situazione locale di vulnerabilità e rischio degli stessi, in essa sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e strutture e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - realizzazione di edifici, opere viarie e ferroviarie, opere e infrastrutture di servizio di cui al precedente Art. 6;
 - dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
 - accumulo e spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - dispersione di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - esecuzione di opere di scavo e di reinterro;
 - apertura di pozzi;
 - gestione di rifiuti;
 - stoccaggio di prodotti o di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - pascolo e stabulazione di bestiame e/o animali da cortile.
4. Le aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e zona di rispetto) non potranno sovrapporsi ad altre aree di salvaguardia di altri pozzi o sorgenti destinati a qualsiasi uso.
5. Le aree di salvaguardia dovranno risultare esterne alle zone definite quali siti inquinati ai sensi del D.Lgs. 152/06.
6. Nel caso di utilizzo di risorse idriche da destinare al consumo umano, deve essere individuata la zona di protezione secondo le indicazioni di cui alla normativa vigente (D. Lgs. 152/06);

Art. 9 – Opere di captazione in disuso

1. Le opere di captazione in disuso dovranno essere denunciate al comune a cura del proprietario entro 3 mesi dal cessato esercizio.
2. Le opere di captazione in disuso dovranno essere sigillate con materiali idonei ai fini della salvaguardia della risorsa idrica e della pubblica incolumità.
3. Preventivamente alla chiusura di pozzi esistenti e ad opera ultimata deve essere data comunicazione al Comune.

Titolo III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10 – Opere di captazione di acque ad uso potabile

1. L'acqua utilizzata per scopi potabili o alimentari deve essere pura e di buona qualità, corrispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acque potabili.
2. La verifica della potabilità deve essere assicurata a mezzo di analisi periodiche con cadenza almeno annuale a cura e spese del proprietario dell'opera, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in merito a pozzi ad uso pubblico.
3. Per le opere di captazione ad uso potabile dovrà essere verificata l'impossibilità di allacciamento alla rete acquedottistica comunale.

Art. 11 – Zone destinate ad interventi pubblici o di uso pubblico

1. In caso di realizzazione di opere di captazione in aree destinate ad interventi pubblici o di uso pubblico, ai fini dell'attivazione del vincolo sovraordinato all'esproprio, il proprietario espropriando dovrà, a propria cura e spese, procedere alla chiusura del pozzo così come previsto dall'Art. 9 del presente Regolamento. Solo in caso di verifica di compatibilità con la realizzanda opera pubblica l'Amministrazione indennizzerà l'esproprio del pozzo.
2. In caso di modifica a destinazione pubblica o di uso pubblico di aree in cui insistono opere di captazione, il soggetto espropriante, verificata l'incompatibilità con la realizzanda opera pubblica, procederà, a propria cura e spese, alla chiusura del pozzo così come previsto dall'Art. 9 del presente Regolamento.

Art. 12 – Zone soggette a strumenti urbanistici di attuazione

1. Nelle aree poste all'interno di zone oggetto di strumenti urbanistici attuativi dovrà essere realizzata un'unica opera di captazione, che dovrà servire l'intera area, la cui previsione e gestione dovrà essere individuata nella fase di approvazione dello strumento urbanistico attuativo stesso.

Art. 13 - Deroghe

1. In aree non servite da pubblico acquedotto ovvero nelle aree di cui al precedente Art. 11, esclusivamente per le distanze minime di cui di cui all'Art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) e quindi fatto salvo il rispetto delle distanze minime di cui al medesimo Art. 6, comma 1, lett. d) e seguenti ed esclusivamente ai fini potabili, la realizzazione di opere di captazione può derogare alle distanze minime.
2. Nei casi di cui al precedente comma, nonché in ipotesi di realizzazione di pozzi non potabili, la distanza dai confini di proprietà può essere inferiore a quella di cui all'Art. 6, comma 1, lett. c), purchè i proprietari dei fondi confinanti sottoscrivano l'apposita sezione del modello di Comunicazione di inizio lavori di cui all'Art. 14, allegando la copia di un documento di identità in corso di validità. Sarebbe meglio allegare un modello specifico
3. Nelle aree di cui all'Art. 12 potranno essere realizzati pozzi in numero superiore a uno, solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche seguito della dotazione di sistemi di accumulo delle acque prelevate dal pozzo realizzato, sia dimostrato, con criteri tecnico-

scientifici, che il quantitativo di acqua emunto non soddisfa il fabbisogno dell'intera area.

Titolo IV – PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 14 - Presentazione delle comunicazioni di inizio lavori

1. Le Comunicazioni di inizio lavori devono essere presentate per il deposito esclusivamente utilizzando il modello di cui all'Allegato A del presente regolamento, che deve essere compilato in ogni sua parte. Il richiedente/i dovrà inoltre allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
2. Sono parte integrante della Comunicazione di inizio lavori:
 - Relazione idrogeologica preliminare con elaborati cartografici (1:2.000/1:5.000)
 - Progetto dell'opera di captazione
 - Relazione tecnica generale
 - Corografia generale (1:25.000)
 - Estratto strumenti urbanistici comunali (PS, RU, ecc.)
 - Planimetria catastale (1:2.000) con indicazione dell'ubicazione della ricerca
 - Indicazione della ditta appaltante e dettagliata relazione sui macchinari e tecniche di perforazione;
 - Dichiarazione di nomina ed accettazione della D.L. da parte di professionista abilitato.

La *Relazione idrogeologica preliminare*, estesa ad un contorno significativo rispetto alle caratteristiche dell'acquifero dovrà contenere:

- inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico dell'area;
- struttura idrogeologica presumibile dell'acquifero interessato alla captazione;
- previsione degli effetti che l'esecuzione e l'esercizio dell'opera avrà sulla situazione idrogeologica;
- eventuale studio di effetti che potrebbero derivare dall'abbassamento della falda in caso di emungimento intensivo (subsidenza ecc.);

Il *Progetto dell'opera* dovrà contenere:

- previsione sulla profondità da raggiungere con la perforazione;
- descrizione delle tecniche di perforazione ritenute più idonee in relazione alle caratteristiche dei terreni e al tipo di utilizzazione previsto;
- diametri di perforazione;
- diametri e la natura delle tubazioni in esercizio;
- il tipo di finestratura e filtri o reti protettive che si intendono adottare;
- le caratteristiche del materiale drenante e del materiale da usarsi per la cementazione;
- le metodologie previste per le operazioni di spurgo e per le eventuali prove di portata e pompaggio;

La *Relazione tecnica generale* dovrà contenere:

- la descrizione di attività potenzialmente inquinanti entro un raggio significativo, non inferiore a mt. 200 di raggio, specificando la presenza di cave, discariche, abitazioni, stalle, altre opere di captazione e di tutto quanto indicato nell'art. 6 del D.P.R. n° 236/88, oltre al tipo di coltivazione e pratiche agricole svolte nell'area interessata dalla captazione.

Art. 15 – Procedimento amministrativo per le comunicazioni di inizio lavori

1. La Comunicazione di inizio lavori deve essere trasmessa per via telematica con le modalità tecnico operative definite dal Comune di Cortona per l'accesso ai servizi on-line a seguito dell'attivazione di tali servizi.
2. Fino all'attivazione della procedura di accreditamento della firma digitale, la Comunicazione deve essere presentata in forma cartacea.
3. La Comunicazione di inizio lavori deve pervenire almeno 20 giorni lavorativi prima della data di inizio lavori.
4. La comunicazione di inizio lavori deve essere corredata di attestazione di pagamento dei diritti di segreteria pari a € 50,00.

Art. 16 - Raccordo con altri procedimenti

1. Fermo restando gli adempimenti previsti dalla L. 464/84, nei casi in cui la realizzazione dell'opera sia subordinata all'ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati da parte di soggetti pubblici e/o privati, la Comunicazione di inizio lavori deve essere depositata successivamente all'ottenimento degli stessi (Autorizzazione alla ricerca di acqua di cui al T.U. 1775/33 di competenza provinciale, Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di competenza comunale ecc).
2. Non sarà ritenuto valido il deposito di comunicazioni risultate non complete rispetto all'elenco dei documenti allegato al modello di Comunicazione di inizio lavori di cui all'art. 14.

Art. 17 – Comunicazione di fine lavori

1. L'opera di captazione dovrà essere realizzata e messa in servizio entro 12 mesi dalla comunicazione di inizio lavori. Relativamente alle opere non terminate entro tale data, i lavori non potranno essere ripresi se non previa nuova comunicazione di inizio lavori.
2. Fermo restando gli adempimenti previsti dalla L. 464/84, entro 3 mesi dalla data di fine lavori il Direttore dei Lavori dell'opera di captazione deve comunicare al Comune di Cortona, Dipartimento Provinciale ARPAT di Arezzo, AATO 4 Alto Valdarno, Provincia di Arezzo la fine dei lavori e attestare la conformità dell'opera al progetto depositato utilizzando specifico modello di cui all'Allegato B del presente regolamento (Comunicazione di fine lavori), ovvero nel caso di varianti apportate in corso d'opera, deve depositare il rilievo delle opere così come sono state realizzate.
3. Il Direttore dei Lavori è tenuto altresì a depositare la *Relazione tecnica finale* contenente i seguenti elaborati:
 - ubicazione catastale dell'opera
 - profilo litostratigrafico dei terreni attraversati dalla perforazione

- geometria degli acquiferi incontrati
- schema pozzo con indicazione del metodo di perforazione utilizzato, dei diametri di perforazione, del tipo di tubazione definitiva utilizzato e sue dimensioni, del posizionamento dei filtri e loro tipo (a ponte, fresati, Johnson), dei tratti cementati o impermeabilizzati e tecniche adottate, del risultato delle prove di portata (portata, livello statico, livello dinamico)
- caratteristiche costruttive del pozzetto di accesso;
- previsione di eventuale installazione di accumulo e sua capacità;
- caratteristiche tecniche della pompa installata;
- indicazione della portata di utilizzo della captazione realizzata con indicazione dell'abbassamento del livello statico in tale regime di utilizzo e livello dinamico;
- descrizione delle eventuali varianti al progetto, rese necessarie in corso d'opera, con allegati grafici;
- Risultanze analitiche di un campione d'acqua prelevato dal pozzo con ricerca dei parametri chimici e batteriologici dell'acqua (in dipendenza del tipo di uso dichiarato).
- I parametri minimi da rilevare nel campione d'acqua di cui sopra sono:
PH, CONDUCIBILITÀ, BICARBONATO, AMMONIO, NITRITI, NITRATI, SOLFATI, FOSFATI, CLORURI, FLUORURI, BROMURI, SODIO, POTASSIO, CALCIO, MAGNESIO, FERRO, MANGANESE.
Se l'acqua dovrà essere destinata ad uso potabile dovrà essere effettuata apposita analisi batteriologica che ne attesti la potabilità.

4. Nel caso in cui le acque siano destinate al consumo umano una ulteriore copia della Comunicazione di fine lavori e della Relazione tecnica finale deve essere depositata, sempre entro 3 mesi dalla data di fine lavori, al Dipartimento della Prevenzione della ASL8. Tale Relazione conterrà le risultanze analitiche di un campione di acqua prelevata dal pozzo finalizzate alla ricerca dei parametri che ne garantiscano la potabilità.
5. Le modalità di deposito al Comune della Comunicazione di fine lavori sono le medesime del deposito della Comunicazione di inizio lavori di cui all'Art.14 commi 1 e 2.

Art. 18 – Approfondimento e ripulitura pozzi esistenti

1. Nel caso si intenda procedere all'approfondimento di opere di captazione esistenti, regolarmente autorizzate o denunciate ai sensi del D. Lgs. 275/93 e smi, deve essere osservata la procedura relativa alle nuove captazioni di cui all'Art. 14, inserendo nella documentazione a corredo della Comunicazione di inizio lavori anche copia dell'autorizzazione e/o denuncia del pozzo.
2. Per la ripulitura di pozzi esistenti, regolarmente autorizzati o denunciati ai sensi del D. Lgs. 275/93 e smi, fermo restando che deve essere mantenuta la profondità originaria dell'opera, deve essere osservata la procedura relativa alle nuove captazioni di cui all'Art.14, inserendo nella documentazione a corredo della Comunicazione di inizio lavori anche copia dell'autorizzazione e/o denuncia del pozzo.

3. Nel caso di rifacimento di pozzi nelle vicinanze di uno esistente ormai in disuso, preventivamente alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere seguita la chiusura del pozzo esistente.

Art. 19 – Segnalazioni di variazioni

1. I proprietari o gli addetti all'impianto devono rendersi disponibili a fornire la loro collaborazione dando ogni notizia venga loro richiesta dal Comune o dall'AATO.
2. I proprietari hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti qualsiasi modifica venga apportata all'opera di captazione o all'entità degli emungimenti.
3. La comunicazione di inizio lavori e di fine lavori devono essere conservate dal titolare ed esibite a richiesta degli organi di vigilanza.

Titolo V – NORME PER L'ESCAVAZIONE DI LAGHETTI E BACINI DI RACCOLTA

Art. 20 – Norme generali

1. In allegato ai documenti progettuali, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'escavazione di laghetti e bacini di raccolta dovrà essere presentata un relazione geologica con sezioni stratigrafiche, nella quale si riferisca sulle caratteristiche dell'acquifero intercettato (laghetti) e sulle permeabilità dei terreni (bacini di raccolta).
2. Nel caso in cui l'area interessata dai lavori di scavo risulti sottoposta a vincoli di qualsiasi natura dovranno essere acquisiti preliminarmente i pareri delle competenti autorità.
3. I laghetti ed i bacini di raccolta esistenti o da realizzare dovranno essere dotati di tutti gli accorgimenti che garantiscono la pubblica incolumità.

Titolo VI – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 21 – Attività di controllo

1. Fermo restando che i competenti uffici del Comune possono disporre e/o effettuare accertamenti sui pozzi in fase di costruzione o esistenti in qualunque circostanza, l'attività di controllo ordinaria è effettuata a campione con percentuale, sul numero di comunicazioni mensili, da stabilirsi con apposito Provvedimento Dirigenziale.
2. Gli accertamenti hanno come oggetto la verifica del rispetto del presente Regolamento, delle norme in materia ambientale e igienico - sanitaria. Tale attività potrà essere svolta da personale interno all'ente e/o tramite l'ausilio di altri soggetti pubblici e privati.
3. Prima dell'inizio dello sfruttamento dovranno essere realizzate analisi chimiche e batteriologiche dell'acqua utilizzata (in dipendenza del tipo di uso dichiarato). Tali esami dovranno essere ripetuti a semplice richiesta del Comune o dell'AATO, che potranno in qualunque momento effettuare prelievi o misure piezometriche.

Art. 22 – Responsabilità

1. Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni del presente Regolamento e della normativa vigente in materia.
2. Il Direttore dei Lavori, al quale compete comunque la verifica della adeguatezza del progetto alle prescrizioni di cui al comma 1, risponde, unitamente alla Ditta esecutrice, ciascuno per la parte di propria competenza, della corrispondenza dell'opera realizzata al progetto depositato e delle eventuali varianti di esso. Tali soggetti hanno inoltre la responsabilità relativamente alle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali e quella inerente alla qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli stessi.
3. Il proprietario del fondo è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della sanzione amministrativa di cui al successivo Art. 20, se non dimostra che il fondo è stato utilizzato contro la sua volontà, così come previsto dalla L. 689/81.
4. Il richiedente, il progettista, il Direttore dei lavori e la Ditta esecutrice rispondono comunque delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.

Art. 23 – Sanzioni amministrative e misure di ripristino della legalità

1. Qualora l'opera realizzata non rispetti le distanze minime di cui all'Art. 5, sarà applicata la sanzione di cui al successivo comma 4 e ne verrà disposta la chiusura e il ripristino dello stato dei luoghi attraverso apposito atto ordinativo.
2. In caso di esecuzione di un'opera di captazione in assenza del deposito della Comunicazione di inizio lavori di cui al precedente Art. 14, sarà applicata la sanzione di cui al successivo comma 4 e, nel caso in cui non siano rispettate le distanze minime di cui all'Art. 6, ne verrà disposta la chiusura e il ripristino dello stato dei luoghi attraverso apposito atto ordinativo che ne indicherà criteri e prescrizioni da adottare.
3. Esclusivamente per le opere di captazione conformi alle prescrizioni di cui all'Art. 5 e all'Art. 6 del presente Regolamento, ancorché realizzate in assenza del deposito della Comunicazione di inizio lavori, è possibile procedere alla regolarizzazione delle stesse a seguito del pagamento della sanzione amministrativa e della presentazione della Comunicazione di fine lavori di cui all'Art. 17, completa della Relazione tecnica finale, fermo restando che potranno essere disposte specifiche Ordinanze per la realizzazione di interventi correttivi e/o integrativi finalizzati alla tutela della risorsa idrica sotterranea.
4. Salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia urbanistica, l'inosservanza anche parziale di quanto prescritto dal presente regolamento, comporta una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2.582,28 , ferma restando la possibilità del Comune di di interdire lo sfruttamento dell'opera oppure di prescrivere la chiusura.
5. In ogni caso qualora un'opera di captazione costituisca potenziale pericolo di inquinamento delle falde sotterranee ne verrà disposta la chiusura attraverso apposita Ordinanza Dirigenziale.

6. In caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento in corso di esecuzione dei lavori, sarà disposta la sospensione dei lavori unitamente all'erogazione delle relative sanzioni e/o all'emanazione di apposito atto ordinativo di ripristino dello stato dei luoghi.
7. Nel caso di non ottemperanza all'ordinanza di chiusura della captazione l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio con addebito delle spese al proprietario.
8. Restano salvi i poteri di Ordinanza Sindacale a tutela della salute pubblica o della pubblica incolumità secondo l'Art. 54 del D.Lgs. 267/00 al fine di eliminare o prevenire pericoli o situazioni dannose.
9. Nel caso si manifestino situazioni di particolare carenza d'acqua, tali da indurre gravi variazioni qualitative e quantitative delle acque sotterranee o il non soddisfacimento dell'approvvigionamento delle utenze pubbliche, il Sindaco dispone la riduzione o l'interruzione temporanea degli emungimenti in atto. Tali provvedimenti sono assunti con riferimento ai territori interessati in tutto o in parte dalle aree di alimentazione delle falde destinate al consumo umano.
10. In caso di riduzione degli emungimenti saranno definiti i limiti da imporre alle estrazioni operando in modo selettivo fra i diversi tipi di utilizzo delle acque sotterranee. Analoghi provvedimenti possono essere assunti su tutto il territorio comunale, o su parte di esso, per situazioni di rischio di degrado qualitativo della risorsa idrica.

Art. 24 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di quanto previsto dallo Statuto del Comune di Cortona.
2. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della normativa in materia.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano alle domande di autorizzazione già presentate al Comune di Cortona alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento comunale per la captazione di acque nel sottosuolo di cui alla Del.C.C. n. 71 del 08/05/1998.